



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti  
Trasporti e Concessioni

### Determinazione numero 798 del 17/04/2025

**OGGETTO: OGGETTO: ART. 80 D.LGS. 285/92. OFFICINE DI REVISIONE. IMPRESA DENOMINATA "AUTOFFICINA SAN GIORGIO S.R.L." CON SEDE LEGALE IN SASSUOLO (MO), VIA RADICI IN PIANO 391. AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE SUI VEICOLI PESANTI - AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART 80, COMMA 8, DEL D.LGS. 285/92 E DAL DECRETO MINISTERIALE 15.11.2021 N. 446 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.M. 21.09.2023 - NELLA SEDE OPERATIVA DI SASSUOLO (MO), VIA EMILIA ROMAGNA 54/N..**

Il Funzionario delegato PARENTI GIULIA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'art. 105, comma 3, lettera d), il quale prevede che siano attribuite alle Province "le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate";

Vista la Legge 07.04.2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" che all'art. 1, comma 85, lettera b) stabilisce le funzioni fondamentali attribuite alle Province fra le quali le funzioni inerenti alle autorizzazioni ed al controllo in materia di trasporto privato;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo Codice della Strada" e, in particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il comma 8 del medesimo art. 80, ai sensi del quale il Ministro, in presenza di contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per la mobilità sostenibile e tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli di cui al medesimo art. 80, può con proprio decreto, per singole province, affidare in concessione quinquennale le attività di revisione disciplinate dal citato art. 80 "...ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione...";

Visto l'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che demanda ad apposito decreto del Ministero l'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1049 della medesima legge, in ragione delle quali è stato ampliato l'ambito di operatività del comma 8 del citato art. 80 ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP);

Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, che ha ulteriormente modificato il suddetto comma 8, al fine di ricomprendere anche i rimorchi e semirimorchi nell'ambito di operatività delle disposizioni di cui al citato comma 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

Visto il decreto del Ministero 19 maggio 2017, n. 214 col quale è stata recepita la direttiva 2014/45/UE, in aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80;

Visto l'Accordo sottoscritto in data 17 aprile 2019, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 n. 214

Visto il Decreto Ministeriale 15 novembre 2021 n. 446 recante "Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti"

Visto il Decreto Dirigenziale 16 febbraio 2022 prot. n. 40 recante "Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio"

Visto il Decreto Ministeriale 21 settembre 2023 recante "Modifiche al decreto 15 novembre 2021 in materia di aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti"

Premesso:

1. che in data 21/06/2024 il Sig. Roberto Benassati, nato a Sassuolo (MO) il 13/10/1958, nella veste di amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa "Autofficina San Giorgio S.r.l." con sede legale in Sassuolo (MO), Via Radici in Piano 391, P.IVA 03029590365, presentava istanza di autorizzazione per l'esecuzione delle operazioni di revisione dei veicoli pesanti di cui al comma 8 dell'art. 80 del D.lgs. 285/92 ed al D.M. 15 novembre 2021 n. 446, ovverosia dei veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nei locali ubicati in Sassuolo (MO), Via Emilia Romagna 54/N.
2. che l'istanza di cui sopra veniva assunta al protocollo dell'Ente il 24/06/2024 col n. 22409/11-12/168/2024

Dato atto:

1. che con lettera prot. 22862 del 26/06/2024 l'Ente richiedeva alla Motorizzazione Civile di Modena il nulla osta tecnico di competenza in ordine all'idoneità dei locali, delle attrezzature e della strumentazione così come previsto dall'art. 4 del citato D.M. 446/2021.
2. che con lettera prot. 22914 del 27/06/2024 la Provincia richiedeva all'impresa "Autofficina San Giorgio Srl" integrazioni documentali a completamento degli allegati prescritti dalla vigente normativa di settore ed indicati nella modulistica dell'Ente;
3. che con note in atti ai prott. 26020 del 23/07/2024 e 261159 del 24/07/2024 l'impresa istante produceva la documentazione richiesta
4. che con nota del 02/04/2025 acquisita agli atti con prot. 11652 del 03/04/2025 perveniva a questa Provincia comunicazione con cui la Motorizzazione Civile di Modena esprimeva, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 15/11/2021 n. 446 e previo sopralluogo effettuato in data 19/03/2025 nella sede operativa di Sassuolo (MO), Via

Emilia Romagna 54/N, un parere favorevole, in merito all' idoneità dei locali e delle attrezzature, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 4, comma 3, del D.M. 446/2021, per l'esecuzione delle operazioni di revisione sui veicoli pesanti di cui all'art. 80 c. 8 del D.lgs. 285/1992 e D.M. 446/2021 (veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), così come individuati dall'art. 80, comma 8, del Codice della Strada).

Ritenuto che, in analogia con quanto disposto in materia di appalti pubblici dall'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, le risultanze relative al possesso, da parte del legale rappresentante della società, del requisito di cui all'art. 240, comma 1, lettera e), prima parte, del DPR 16/12/1992 n. 495, acquisite agli atti al prot. 23209 del 01/07/2024, non siano preclusive al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Reso noto che essendo tuttora in corso, da parte di questo Ente, la verifica in ordine all'eventuale attuale sussistenza, a carico del legale rappresentante dell'impresa, di procedimenti penali, così come disposto dall'art. 3-bis, comma 2, lettera a) del D.M. 446/2021, qualora si dovesse ricevere dai competenti Uffici Giudiziari un riscontro positivo, la presente autorizzazione verrà revocata.

Dato atto che sulla base della documentazione allegata all'istanza del 21/06/2024 e del nulla osta tecnico della Motorizzazione Civile di Modena del 02/05/2025 risulta che la società denominata "Autofficina San Giorgio S.r.l." con sede legale in Sassuolo (MO), Via Radici in Piano 391, P.IVA 03029590365, è in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di revisione sui veicoli di cui al comma 8 dell'art. 80 del D.lgs. 285/92 e D.M. 15 novembre 2021 n. 446 (veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), così come individuati dall'art. 80, comma 8, del Codice della Strada) nei locali ubicati in Sassuolo (MO), Via Emilia Romagna 54/N.

Reso noto che:

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Parenti Giulia, Funzionario P.O. dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

## **DETERMINA**

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 15 novembre 2021 n. 446, all'impresa denominata "Autofficina San Giorgio Srl" con sede legale in Sassuolo (MO), Via Radici

in Piano 391, P.Iva 03029590365, numero REA MO-351981, l'autorizzazione all'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli pesanti di cui al comma 8 dell'art. 80 del D.lgs. 285/92 ed al D.M. 15 novembre 2021 n. 446, cioè dei veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nei locali ubicati in Sassuolo (MO), Via Emilia Romagna 54/N.

2. di sottolineare che la presente autorizzazione verrà revocata nel caso in cui non venisse adeguatamente documentato alla Provincia, da parte dell'impresa, il possesso della certificazione ISO 9001, di cui all'art. 3-bis, comma 2, lettera c) del D.M. 446/2021, in ordine alla specifica attività di revisione dei veicoli pesanti di cui al sopra citato decreto, entro il termine di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data del presente atto.
3. di rendere noto che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art 14 del D.M. 15/11/2021, potrà essere sospesa dalla Provincia:
  - a) fino all'adempimento, qualora l'impresa sia inadempiente rispetto agli obblighi di cui all'art. 5 del citato D.M. 446/2021;
  - b) cautelativamente, in presenza di grave rischio nella prosecuzione delle attività, anche nelle more di un provvedimento di revoca.
4. di rendere noto che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art 14 del D.M. 15/11/2021, potrà essere revocata dalla Provincia qualora:
  - a) l'impresa perda i requisiti di cui all'art. 3-bis del D.M. 446/2021;
  - b) l'impresa si renda responsabile di violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 o ne sia a conoscenza;
  - c) ricorra l'ipotesi di cui all'art. 80, comma 15, del Codice della Strada, secondo periodo.
5. di informare:
  - a) che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
  - b) che il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia-Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

Il Funzionario delegato  
PARENTI GIULIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)